Prot. n. 0073475 del 10/06/2024 - [UOR: SI001130 - Classif. VI/3]

Università degli Studi di Messina

Università degli Studi di Messina
UNMECLE - Dipartimento Economia
Prot. n. 73475 REP. 97
del 10/06/2024
Tit./Cl. VI/3 - Fascicolo

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

IL DECANO

VISTO il D.P.R. dell'11 luglio 1980 n. 382;

VISTO il decreto-legge n. 8 del 07 febbraio 2002 convertito, con modificazioni, in legge n. 56 del 4 aprile 2002 e s.m.i. ed, in particolare, l'art.4;

VISTA la legge del 4 novembre 2010 n.183. ed in particolare, l'art.8;

VISTA la legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art. 28, comma 2;

VISTO il Regolamento Generale dell'Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016 ed, in particolare, l'art. 15;

VISTO il Regolamento di Dipartimento di Economia emanato con D.R. n. 900 del 18/04/2016 ed, in particolare, l'art. 7;

VISTO il D.R. n. 2095 del 21/09/2021 con il quale il Prof. Michele Limosani è stato nominato direttore del Dipartimento di Economia per il triennio 2021-2024;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo assunte nelle adunanze, entrambe del 29 aprile 2024, con le quali è stato autorizzato lo svolgimento delle elezioni dei Direttori di Dipartimento e dei Rappresentanti dei docenti e dei ricercatori in seno al Senato Accademico, in modalità telematica, mediante il sistema CINECA U-Vote;

PRESO ATTO che la procedura telematica utilizzata con il supporto del CINECA, è validata da una Commissione di esperti ed assicura, contemporaneamente, l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;

CONSIDERATO che occorre procedere alla elezione del Direttore del Dipartimento di Economia per il triennio 2024/2027.

DECRETA

Art. 1
(Indizione delle votazioni)

Sono indette, per i giorni **giovedì 18 luglio 2024 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e venerdì 19 luglio 2024 dalle ore 9,00 alle ore 14,00** le elezioni del Direttore del Dipartimento di Economia per il triennio 2024/2027.

Art. 2
(Elettorato attivo)

Hanno diritto all'elettorato attivo i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, i rappresentanti del personale tecnico amministrativo ed il segretario amministrativo nonché tutti gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi iscritti ai corsi di studio incardinati nel Dipartimento nonché gli assegnisti afferenti allo stesso. Il voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti viene conteggiato nella misura del trenta per cento del numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel Consiglio di Dipartimento.
Pertanto, ai fini del calcolo della maggioranza necessarie per l'elezione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento tipo di Dipartimento, il voto di queste categorie viene sempre conteggiato in detta misura (trenta per cento del numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel consiglio di Dipartimento).
Hanno diritto all'elettorato attivo gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, gli specializzandi regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione, i dottorandi di ricerca iscritti ad un corso di dottorato ed i titolari di assegno di ricerca alla data delle votazioni.

Art. 3
(Elettorato passivo)

Hanno diritto all'elettorato passivo, di norma, i professori di I fascia e a tempo pieno afferenti al Dipartimento. In caso di motivato impedimento dei professori ordinari possono essere eletti i professori associati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, decreto-legge n. 8 del 7 febbraio 2002 e s.m.i. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di II fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per le elezioni *de quibus,* ai sensi dell'art. 8 della legge n. 183 del 4 novembre 2010.
L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 2, comma 11 della legge n. 240/2010.
Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo tutti i professori sospesi dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovino cautelativamente sospesi.
I professori in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità hanno diritto al solo elettorato attivo.
Si applicano in ogni caso le cause di ineleggibilità previste dalla legge e dall'art. 54, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto di Ateneo.

Art. 4
(Candidature)

I docenti, ordinari ed associati, che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla su apposito modulo, corredata del *curriculum* scientifico e del proprio eventuale programma elettorale con sottoscrizione autografa o firma digitale.
Le candidature dovranno essere inviate per mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@unime.it entro **le ore 12,30 del 28 giugno 2024.**
Le candidature, riscontrate regolari, i *curricula* ed i relativi programmi, sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura dell'Amministrazione Universitaria.
Eventuali ricorsi avverso l'esclusione delle candidature possono essere presentati dagli aventi titolo alla Commissione elettorale dell'Ateneo entro 48 ore dalla pubblicazione delle stesse.
La Commissione elettorale decide motivatamente entro le 48 ore successive.

Art. 5
(Convocazione corpo elettorale)

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo entro il termine di quindici giorni dalla data del decreto di indizione.
Eventuali errori o omissioni dovranno essere segnalati all'ufficio incaricato alle procedure elettorali non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco

Art. 6
(Composizione dei seggi elettorali)

Con successivi provvedimenti si procederà a costituire i seggi elettorali, determinandone la composizione e l'ubicazione.
Le votazioni si svolgeranno nel luogo ove avrà sede il seggio elettorale, nei giorni e secondo gli orari di apertura e di chiusura del seggio già stabiliti nel successivo art. 7.

Art. 7
(Tornate elettorali)

Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto, e si svolgeranno con il metodo del voto limitato ad una sola preferenza, con le modalità e secondo il seguente calendario:

a) in presenza di candidature dei soli professori di I fascia

prima votazione	18 luglio 2024	dalle ore 9,00 alle ore 19,00
	19 luglio 2024	dalle ore 9,00 alle ore 14,00
seconda votazione	25 luglio 2024	dalle ore 9,00 alle ore 19,00
ballottaggio	30 luglio 2024	dalle ore 9,00 alle ore 19,00

In prima votazione, risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il *quorum* suddetto, si procede alla seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
Le schede bianche costituiscono voti validi.
Ove nessun candidato consegua tale maggioranza si fa luogo al ballottaggio tra i due che hanno riportato il maggior numero di voti.
Alla votazione di ballottaggio risulta eletto chi ha ricevuto più voti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo o, in caso di pari anzianità di ruolo, di maggiore età.

b) in presenza di candidature dei professori di I e di II fascia

prima votazione	18 luglio 2024	dalle ore 9,00 alle ore 19,00
	19 luglio 2024	dalle ore 9,00 alle ore 14,00
seconda votazione	25 luglio 2024	dalle ore 9,00 alle ore 19,00
terza votazione	30 luglio 2024	dalle ore 9,00 alle ore 19,00
	(competono alla procedura elettorale i candidati professori di II fascia)	
ballottaggio	5 agosto 2024	dalle ore 9,00 alle ore 19,00

In prima votazione, risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto e l'elettorato passivo è limitato ai soli docenti di I fascia.
Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il *quorum* suddetto, si procede alla seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Anche in questa seconda votazione l'elettorato passivo è limitato ai soli docenti di I fascia.
Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, l'elettorato passivo, ai sensi dell'art. 8 della legge del 04 novembre 2010 n.183, viene esteso anche ai professori di II fascia che abbiano preventivamente presentato la propria candidatura e si procede alla terza votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
Le schede bianche costituiscono voti validi.
Nell'ipotesi di inutile espletamento anche della terza votazione si fa luogo al ballottaggio tra i due che hanno riportato il maggior numero di voti.
Alla votazione di ballottaggio risulta eletto chi ha ricevuto più voti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo o, in caso di pari anzianità di ruolo, di maggiore età.

Art. 8
(Operazioni di voto)

Le operazioni di voto si svolgeranno con modalità telematica nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nei giorni e secondo l'orario di apertura e di chiusura del seggio stabiliti dal suindicato art. 7 del presente decreto.
Il Presidente del seggio, o un delegato, prenderanno in consegna dall'Unità Operativa Procedure Elettorali il materiale necessario, prima dell'inizio delle operazioni di voto. Presso il seggio elettorale saranno predisposte apposite postazioni telematiche per le votazioni, adeguatamente schermate al fine di garantire la libera e segreta espressione del voto.
Costituiti i seggi elettorali, i Presidenti procedono alla verifica del materiale elettorale e delle apparecchiature informatiche, avviando i video-terminali delle postazioni telematiche e

provvedendo al controllo del regolare funzionamento di tutta la strumentazione. A tal fine, i Presidenti possono essere supportati da referenti informatici appositamente individuati.
Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi e di uno dei componenti il seggio.
L'identificazione può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla "N.A.S." (Noto al seggio).
Il Presidente del seggio elettorale, dopo aver accertato l'identità dell'elettore, rilascia allo stesso le credenziali temporanee (username e password) di accesso al sistema di voto telematico. Lo svolgimento delle votazioni avviene mediante un'apposita procedura informatizzata che garantisce l'anonimato, assicura la segretezza e la sicurezza del voto ed evita le contestazioni. Non è possibile, infatti, generare schede completamente o parzialmente nulle.
A seguito dell'identificazione, l'elettore viene invitato ad accedere ad una delle postazioni telematiche dotate di videoterminali con tastiera e ad inserire le credenziali di accesso al sistema di voto telematico.
Il sistema accerta le credenziali dell'elettore e consente l'accesso per la votazione.
L'elettore che non riconoscesse come propri i dati anagrafici visualizzati dal sistema di voto segnalerà immediatamente l'evento al Presidente del seggio elettorale senza eseguire ulteriori operazioni sul sistema.
L'elettore manifesta il proprio voto, selezionando il nominativo del candidato prescelto.
Successivamente alla votazione, prima che la preferenza espressa venga inviata all'urna centrale, viene richiesta dal sistema esplicita conferma della volontà di voto dell'elettore.
Dopo l'avvenuta conferma del voto espresso, la preferenza è cifrata ed inviata all'urna centrale e, a seguito di tale invio, non è più modificabile né revocabile.
L'elettore può scegliere anche l'opzione di voto "scheda bianca".
Terminate le operazioni di voto, l'elettore esegue la disconnessione dal sistema di voto utilizzando il comando "Logout" e può abbandonare la postazione elettorale.
Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare, dell'accompagnatore o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto.
Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.
Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.
Esaurite le operazioni di voto degli elettori il Presidente dichiarerà chiuse le votazioni.
Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito web dell'Ateneo.
Una copia delle istruzioni sarà affissa in ciascuna postazione elettorale e sarà, comunque, resa disponibile dal seggio elettorale.

Art. 9
(Conteggio del voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti)

Il voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti viene conteggiato nella misura del trenta per cento del numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel Consiglio di Dipartimento.

A tal fine si procede alle seguenti operazioni per ciascuna delle componenti di cui sopra:

1) si calcola il "voto complessivo della componente" nella misura del 30% dei rappresentanti in seno al consiglio di dipartimento.
2) si sommano i voti validi degli elettori della componente ottenuti da tutti candidati alla carica di Direttore di Dipartimento;
3) si calcola la percentuale conseguita da ciascun candidato sulla somma di cui al punto precedente;
4) si applica la percentuale così ricavata al "voto complessivo della componente" ottenendo il "voto equivalente" approssimato fino alla seconda cifra elettorale;
5) si somma il "voto equivalente" per ciascun candidato ai voti espressi da tutte le altre componenti.

Esempio:

dati di base.

Dipartimento X nel quale siedono 10 rappresentanti degli studenti (o dei dottorandi o degli specializzandi);

Voti validi espressi dalla componente:

candidato A) voti 250;

candidato B) voti 150;

Operazioni da svolgere:

1) Calcolo del "Voto complessivo della componente"
   30% di 10 = 3
2) Somma dei voti validi degli elettori della componente ottenuti da tutti i candidati alla carica di direttore di Dipartimento:
   250+150= 400
3) Calcolo della percentuale conseguita da ciascun candidato sulla somma di cui al punto precedente:
   candidato A 62,5% (pari a 250:400x100=62,5);
   candidato B 37,5% (pari a 150:400x100=37,5);
4) Applicazione della percentuale così ricavata al "voto complessivo della componente" ottenendo il "voto equivalente", approssimato fino alla seconda cifra elettorale:
   candidato A 1,87 voti equivalenti (pari a 3 x 62,5%= 1,87);
   candidato B 1,12 voti equivalenti (pari a 3 x 37,5%= 1,12);

Art. 10
(Operazioni di scrutinio)

Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti del seggio.

Lo scrutinio telematico sarà eseguito dal Presidente del seggio n. 1, ubicato in Aula Magna.
Il Presidente del seggio n. 1 con il supporto del Cineca avvierà le operazioni di scrutinio per ogni singola votazione su indicazione della corrispondente Commissione Elettorale, collegata in videoconferenza su piattaforma Teams.
Ogni Commissione Elettorale avrà accesso al portale di scrutinio dal quale potrà prelevare i file contenenti l'esito dello scrutinio delle elezioni di competenza per allegarli agli atti come previsto dalle procedure elettorali.
I Presidenti dei seggi adibiti alle operazioni di voto, al termine delle operazioni, consegneranno i certificati di voto ed il verbale delle operazioni in plichi separati, firmati dal Presidente e dai componenti del seggio, al Seggio n. 1. Il Presidente del seggio n.1, completate le operazioni di scrutinio, predisporrà il relativo verbale che verrà trasmesso al Decano del Dipartimento.
Il Decano del Dipartimento procede alla proclamazione dell'eletto ed alla pubblicazione dei risultati sul sito web dell'Ateneo.

Art. 11
(Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque sia interessato, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dei risultati stessi. Il ricorso deve essere depositato a mezzo PEC all'indirizzo **protocollo@pec.unime.it.** La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 12
(Nomina dell'eletto)

Il Direttore eletto dura in carica tre anni, è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta ed è nominato con decreto del Rettore.

Art. 13
(Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 14
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo, del Regolamento Generale dell'Ateneo, del Regolamento del Dipartimento ed alla normativa vigente in materia.

Il Decano
prof. Guido Signorino